



COMUNE DI PARABITA

PIANO DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI ALTE FREQUENZE



Tecnico incaricato

Ing. Giacomo DE VITO

Staff di progetto:

Arch. Roberta AMATO
Ing. Luisella GUERRIERI
Ing. Luigi MACCAGNANO
Arch. Mina PIAZZO
Arch. Cinzia TARANTINO
Per. Ind. Valerio MARTELLA

Responsabile del Settore Sviluppo Economico

Dott. Giuseppe PETRUZZI

Collaboratori:

Dott. Sebastiano NICOLETTI
Sonia CATALDO

Elaborato n. 7:

*Regolamento Comunale impianti
alta frequenza*

REGOLAMENTO COMUNALE

**DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA
CELLULARE E DI QUELLI RTV, OPERANTI NELL'INTERVALLO DI
FREQUENZA COMPRESA TRA 100 KHZ E 300 GHZ**

(art. 8, comma 6 della legge 36/2001)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PER TELEFONIA CELLULARE E DI QUELLI RTV, OPERANTI NELL'INTERVALLO DI FREQUENZA COMPRESA TRA 100 KHZ E 300 GHZ.

I punti trattati negli articoli che seguono scaturiscono dalla elaborazione degli obiettivi emersi nell'incontro di progettazione partecipata organizzato dal comune di Parabita nel mese di aprile 2006.

PREMESSA

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di "assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6 della legge 36/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e dal Regolamento Regionale 7/2006.

Art. 1 Ambito di applicazione

Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti radio-trasmittenti, i ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, le stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHZ e 300 GHZ.

Titolo 1 INFORMAZIONE

Art. 2 Presentazione dei Programmi annuali di installazione

Il comune di Parabita si impegna a diffondere i dati relativi ai Programmi Annuali di Installazione dei soggetti gestori, mediante un incontro da tenersi una volta all'anno ed al quale sarà invitata tutta la cittadinanza.

Art. 3 Realizzazione di un sito web

Il comune di Parabita si impegna a realizzare e mantenere, nel sito web comunale, una sezione specifica dedicata all'inquinamento elettromagnetico. Nel sito sarà possibile consultare i dati aggiornati relativi ai programmi di localizzazione presentati annualmente dai gestori, i dati relativi al monitoraggio realizzato dalla rete di centraline comunali, ogni altra utile informazione e links sul tema, con aggiornamenti normativi e recensioni delle più recenti ricerche scientifiche.

A tale proposito i gestori, nel presentare il programma annuale di installazione, dovranno consegnare le informazioni relative alle caratteristiche dell'impianto ed alla sua localizzazione su supporto informatico ed in formato tale da essere inserito nel sito di cui al primo comma.

Art.4 Informazione

Con cadenza almeno biennale il comune di Parabita si impegna a realizzare un foglio informativo contenente specifiche indicazioni sull'uso corretto delle apparecchiature (elettrodomestici, telefoni cellulari, etc.) e degli impianti (SRB, RTV, eccetera) che producono elettrosmog e sui rischi per la salute, da distribuire a tutti i medici di base, nelle farmacie e nei centri di aggregazione esistenti.

Speciale attenzione sarà posta ai programmi didattici di informazione e sensibilizzazione per le scuole, che il comune di Parabita realizzerà in collaborazione con gli istituti scolastici presenti sul territorio, comprendenti campagne di misurazioni dimostrative dei livelli di inquinamento elettromagnetico.

TITOLO 2 PARTECIPAZIONE

Art.5 Pianificazione partecipata dei siti preferenziali di installazione

Almeno una volta ogni anno, in occasione dell'aggiornamento del Piano annuale di localizzazione, il comune di Parabita, in collaborazione con i gestori, si impegna a realizzare un workshop di pianificazione partecipata per la presentazione e la valutazione dell'istruttoria preliminare alla definizione degli stessi Piani. Al seminario saranno invitati i dirigenti scolastici o loro delegati, i gestori, i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, i rappresentanti dell'ARPA, oltre a tutti i portatori di interesse. I risultati del seminario costituiranno parere

consultivo non vincolante per l'individuazione delle aree preferenziali di localizzazione degli impianti e saranno presentati alla cittadinanza in occasione dell'incontro di cui all'articolo 2.

La realizzazione dei workshop sarà finanziata con i proventi della riscossione dei diritti di istruttoria delle pratiche di dichiarazione di inizio attività e/o richiesta di permesso di costruire per l'installazione degli impianti.

Titolo 3 MODALITA' DI INSTALLAZIONE

Art. 6 Obbligo di mascheramento e di integrazione architettonica

I gestori, nel presentare la dichiarazione di inizio attività o la richiesta di permesso di costruire per l'installazione dell'impianto nelle zone 2 e 3 di cui alle NTA allegata al Piano di Localizzazione, hanno l'obbligo di proporre una o più ipotesi di integrazione architettonica o mascheramento dello stesso, da realizzarsi nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi e da sottoporre al parere vincolante dell'UTC.

Art. 7 Adozione delle migliori tecnologie disponibili

I gestori degli impianti, nel presentare la richiesta di concessione alla installazione o alla modifica degli impianti esistenti, sono obbligati ad adottare la migliore tecnologia disponibile al momento della richiesta.

I gestori si impegnano a verificare ed eventualmente ad apportare agli impianti esistenti le modifiche necessarie all'adeguamento degli stessi alle migliori tecnologie, ogni qualvolta tali tecnologie risultino disponibili e comunque almeno in occasione della presentazione del Piano annuale di installazione.

La verifica della rispondenza della tecnologia adottata alla prescrizione di cui ai commi precedenti è a carico dei gestori, che dovranno attestarla mediante relazione a firma di tecnico esperto nel settore delle telecomunicazioni.

Art. 8 Sistema Informativo Territoriale

Il comune di Parabita si impegna a riportare il quadro conoscitivo costruito come base del Piano di Localizzazione in formato elettronico, suddividendo lo stesso Quadro in livelli tematici utili

all'inserimento in un SIT. A tale proposito il Comune si impegna a trasferire le informazioni contenute nel Piano a qualunque soggetto esterno incaricato della predisposizione di un SIT per conto del Comune o per conto dei Consorzi di Comuni di cui Parabita è parte. (es. Area Sistema Casarano e Comuni Associati).

I livelli tematici da costruire ed inserire in un SIT sono almeno quelli contenuti al punto G1 del regolamento regionale 14 settembre 2006, numero 14.

Titolo 4 CANONE DI CONCESSIONE

Art. 9 Destinazione del canone di concessione

Premesso che la localizzazione preferenziale degli impianti è su immobili ed aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, il canone di concessione per l'installazione dell'impianto su tali proprietà verrà preferibilmente destinato a:

- realizzazione di monitoraggi del livello di inquinamento elettromagnetico,
- formazione dei tecnici comunali,
- programmi di informazione ed educazione ambientale anche nelle scuole,
- riqualificazione ambientale dei siti,
- aggiornamento e mantenimento del sito web di cui all'articolo 3,
- realizzazione o aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale di cui all'articolo 8.

Titolo 5 ONERI

Art. 10 Oneri a carico dei titolari degli impianti

Ai sensi dell'art.12, comma 6, l.r. Puglia n.5/02, sono a carico dei titolari degli impianti, gli oneri relativi al mantenimento attivo del processo di pianificazione e alla verifica annuale dei livelli esistenti di campi elettromagnetici.

Titolo 6 DIVIETI

Art. 11 Divieto dell'uso di apparecchi cellulari nelle scuole

E' fatto divieto, in tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio comunale, durante le ore di lezione dell'utilizzo di telefoni cellulari da parte degli alunni e del corpo docente. Tale divieto, sentito il parere del Consiglio d'Istituto, sarà oggetto di specifiche circolari emanate dai dirigenti scolastici, contenenti inoltre eventuali sanzioni da somministrare in caso di inadempienza.

Titolo 7 AGGIORNAMENTO

Art. 12 Aggiornamento e modifica del regolamento

Il presente regolamento può essere aggiornato ogni qualvolta intervengano nuove disposizioni in materia o indicazioni da parte dei portatori di interesse, con le stesse procedure e modalità di approvazione del presente regolamento.

Il regolamento si intende automaticamente rinnovato in mancanza di una deliberazione di Consiglio Comunale di modifica.